

La città metropolitana di Reggio Calabria



**CITTÀ METROPOLITANA
DI REGGIO CALABRIA**

STATUTO

Approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 in data __ / __ / ____

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI		pag.
Articolo 1	La Città metropolitana di Reggio Calabria	5
Articolo 2	Territorio e sede	6
Articolo 3	Stemma, gonfalone, sigillo e distintivo del Sindaco	6
Articolo 4	Rapporti europei e internazionali	6
TITOLO II - TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONE POPOLARE		pag.
Articolo 5	Trasparenza, accesso agli atti	7
Articolo 6	Cittadinanza digitale	7
Articolo 7	Obblighi di trasparenza degli organi della Città metropolitana	7
Articolo 8	Servizio ufficio per le relazioni con il pubblico e attività di comunicazione	8
Articolo 9	Partecipazione popolare	8
TITOLO III - FINALITÀ E FUNZIONI		pag.
Articolo 10	Finalità	8
Articolo 11	Funzioni fondamentali	9
Articolo 12	Pianificazione strategica	10
Articolo 13	Partecipazione territoriale	10
Articolo 14	Sistema coordinato di gestione dei servizi pubblici	10
Articolo 15	Mobilità e viabilità	11
Articolo 16	Sviluppo economico e sociale	11
Articolo 17	Tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio	12
Articolo 18	Scuola e conoscenza	12
Articolo 19	Sostegno agli enti locali	12
Articolo 20	Lavoro	13
Articolo 21	Cultura e turismo	13
Articolo 22	Agricoltura e pesca	13
Articolo 23	Formazione professionale	13
Articolo 24	Edilizia residenziale pubblica	14
Articolo 25	Sicurezza e protezione civile	14
TITOLO IV - ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA		pag.
Articolo 26	Organi della Città metropolitana	14
CAPO I	IL SINDACO METROPOLITANO	14
Articolo 27	Il Sindaco metropolitano	14
Articolo 28	Il Vicesindaco	15
CAPO II	IL CONSIGLIO METROPOLITANO	15
Articolo 29	Funzionamento del Consiglio	15
Articolo 30	Attribuzioni del Consiglio	16
Articolo 31	I Consiglieri metropolitani	17
Articolo 32	Consiglieri delegati	17
CAPO III	LA CONFERENZA METROPOLITANA	18
Articolo 33	La Conferenza metropolitana	18

TITOLO V - ENTI E SOCIETÀ STRUMENTALI		pag.
Articolo 34	Istituzione e partecipazione ad enti o società	18
Articolo 35	Nomina dei rappresentanti della Città metropolitana	19
TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE E PERSONALE		pag.
Articolo 36	Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici	19
Articolo 37	Incarichi amministrativi di vertice	19
Articolo 38	I Dirigenti	20
TITOLO VII - RAPPORTI TRA CITTÀ METROPOLITANA E COMUNI		pag.
CAPO I	Zone omogenee, Comuni ed Unioni dei Comuni	20
Articolo 39	Costituzione delle zone omogenee	20
Articolo 40	Attribuzioni e funzioni delle zone omogenee	21
CAPO II	Accordi tra Città metropolitane e Comuni esterni al territorio metropolitano	21
Articolo 41	Accordi con i Comuni esterni al territorio metropolitano	21
Articolo 42	Vigilanza, controllo e relazione annuale sull'attuazione degli accordi, delle intese e delle altre forme di cooperazione	22
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		pag.
Articolo 43	Modifiche allo Statuto	22
Articolo 44	Entrata in vigore	22
Articolo 45	Disposizioni transitorie	22

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

La Città metropolitana di Reggio Calabria

1. La comunità locale della Città metropolitana di Reggio Calabria, consapevole della sua bimillenaria storia, è luogo di incontro tra le culture per realizzare la pacifica convivenza, la tutela della dignità delle persone, la qualità della vita e il diritto alla felicità.
2. La Città metropolitana di Reggio Calabria, è ente costitutivo della Repubblica, rappresenta la comunità locale e le persone che vivono sul territorio dei Comuni che ne fanno parte, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, d'intesa con tutti gli enti e le formazioni sociali del territorio.
3. La Città metropolitana, persegue le sue finalità istituzionali come una Città di città nella condivisione delle politiche pubbliche con l'Unione Europea, lo Stato, la Regione, il Parco nazionale dell'Aspromonte e gli enti locali del territorio, instaurando rapporti con le altre città metropolitane italiane ed europee e con gli enti locali del bacino del Mediterraneo. In particolare, opera per la effettiva conurbazione tra le aree metropolitane contigue unite dal mare dello Stretto.
4. La Città metropolitana è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
5. La Città metropolitana ispira la sua attività ai seguenti principi:
 - a) sussidiarietà verticale e orizzontale, differenziazione e adeguatezza, nonché leale cooperazione e condivisione democratica con gli Enti locali territoriali, le Regioni e lo Stato;
 - b) promozione dello sviluppo civile, sociale, culturale ed economico nel rispetto delle autonomie dei Comuni singoli o associati e delle caratteristiche e delle esigenze del suo territorio;
 - c) decentramento territoriale, sia della distribuzione delle risorse che dei servizi, al fine di realizzare un uniforme sviluppo dell'intero territorio nonché delle aree periferiche rispetto ai centri delle aree urbane;
 - d) partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia come singoli sia in forma associata, a garanzia della pari dignità delle minoranze linguistiche del territorio;
 - e) trasparenza, economicità, equità, efficienza ed efficacia della propria attività amministrativa;
 - f) uguaglianza formale e sostanziale, nonché parità di trattamento dei singoli e delle formazioni sociali;
 - g) tutela delle condizioni di pari opportunità in ogni campo, adottando programmi, azioni positive e iniziative, garantendo pari rappresentanza di genere in tutti i propri organi e strutture amministrative, nonché negli organi collegiali degli enti, delle aziende e delle istituzioni da essa dipendenti;
 - h) il lavoro, inteso come valore fondante della comunità e strumento realizzativo dell'uomo e del suo vivere in relazione con gli altri, come strumento di libertà e di liberazione dal bisogno economico, come mezzo di coesione sociale, capace di favorire la pacifica convivenza;
 - i) la legalità, intesa come lotta contro ogni forma di criminalità e verso tutte le organizzazioni che agiscono attraverso l'infiltrazione illegale anche di tipo mafioso nel tessuto sociale, economico ed istituzionale della comunità; tutelando in ogni sede, anche giudiziaria, gli interessi dell'Ente eventualmente lesi da fatti criminali e/o mafiosi;
 - j) la multiculturalità e l'integrazione, intese come valori e risorse della collettività, nel rispetto della legge e delle identità storico – culturali della Città metropolitana e dei suoi territori, per dare piena attuazione ai diritti di cittadinanza, alla tutela dei nuovi cittadini e delle minoranze, all'inclusione e alla coesione sociale, attraverso la collaborazione tra la Città metropolitana, altri enti e istituzioni e il terzo settore.

Articolo 2

Territorio e sede

1. La Città Metropolitana comprende il territorio dei seguenti comuni: Africo, Agnana Calabria, Anoia, Antonimina, Ardore, Bagaladi, Bagnara Calabria, Benestare, Bianco, Bivongi, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Calanna, Camini, Campo Calabro, Candidoni, Canolo, Caraffa del Bianco, Cardeto, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Cinquefrondi, Cittanova, Condofuri, Cosoleto, Delianuova, Feroletto della Chiesa, Ferruzzano, Fiumara, Galatro, Gerace, Giffone, Gioia Tauro, Gioiosa Ionica, Grotteria, Laganadi, Laureana di Borrello, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Maropati, Martone, Melicuccà, Melicucco, Melito di Porto Salvo, Molochio, Monasterace, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Oppido Mamertina, Palizzi, Palmi, Pazzano, Placanica, Platì, Polistena, Portigliola, Reggio Calabria, Riace, Rizziconi, Roccaforte del Greco, Roccella Ionica, Roghudi, Rosarno, Samo, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Giovanni di Gerace, San Lorenzo, San Luca, San Pietro di Caridà, San Procopio, San Roberto, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Agata del Bianco, Sant'Alessio in Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sant'Ilario dello Ionio, Santo Stefano in Aspromonte, Scido, Scilla, Seminara, Serrata, Siderno, Sinopoli, Staiti, Stignano, Stilo, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, Villa San Giovanni.
2. All'interno del territorio della Città metropolitana, in considerazione della sua complessa articolazione morfologica, geografica, demografica, storico – culturale, economica ed istituzionale, vengono individuate zone omogenee.
3. Possono aderire alla Città metropolitana altri Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 133 della Costituzione e dalle leggi statali.
4. La Città metropolitana ha la propria sede istituzionale nel territorio del Comune di Reggio Calabria.

Articolo 3

Stemma, gonfalone, sigillo e distintivo del Sindaco

1. La Città metropolitana ha un proprio stemma e gonfalone, stabiliti dal Consiglio metropolitano che ne regola l'utilizzo, informata la Conferenza metropolitana.
2. La Città metropolitana ha un sigillo recante lo stemma.
3. Il distintivo del Sindaco è una fascia tricolore, con gli stemmi della Repubblica e della Città metropolitana.

Articolo 4

Rapporti europei e internazionali

1. La Città metropolitana partecipa al processo di integrazione economica, sociale, culturale e politica dell'Unione Europea, anche promuovendo e coordinando idonee iniziative volte al perseguimento di tale obiettivo. Intrattiene, altresì, rapporti internazionali assumendo anche iniziative culturali e sociali di cooperazione internazionale.
2. A questo scopo la Città metropolitana si dota delle strutture necessarie e intrattiene rapporti istituzionali di collaborazione e confronto con le altre aree e città metropolitane. A tal fine:
 - a) promuove ogni forma di collaborazione idonea ad assicurare una costante partecipazione allo sviluppo di relazioni con gli altri enti territoriali degli Stati dell'Unione;
 - b) promuove e partecipa a forme di coordinamento tra le città e le aree metropolitane dell'Unione; contribuisce a costruire la rete internazionale delle Città metropolitane. La Città metropolitana di Reggio Calabria, in particolare, per la sua posizione geografica e la sua storia, stabilisce forme di cooperazione internazionale con gli enti territoriali del bacino del Mediterraneo;
 - c) partecipa con proprie iniziative ai programmi dell'Unione Europea, anche mediante il coinvolgimento dei comuni, dotandosi di idonee strutture.

3. La Città metropolitana, considerando suo compito a favorire la collaborazione e l'integrazione economica e culturale con gli altri popoli, concorre alla costruzione di reti di relazioni con altre città e aree metropolitane del mondo, anche mediante la partecipazione a forme di coordinamento.
4. La Città metropolitana di Reggio Calabria accede direttamente ai fondi europei secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria.

TITOLO II

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 5

Trasparenza e accesso agli atti

1. La Città metropolitana riconosce la trasparenza quale principio fondamentale della propria attività amministrativa.
2. La Città metropolitana assicura, anche attraverso apposito sito istituzionale sulla rete internet, la conoscibilità e la comprensibilità dei documenti e delle informazioni in suo possesso.
3. Il Sindaco metropolitano, con proprio atto motivato, può inibire temporaneamente l'ostensione dei documenti e la diffusione di informazioni nei casi e nelle forme previste dalla legge e dai regolamenti, dandone notizia al Consiglio metropolitano.
4. La Città metropolitana assicura l'accesso ai documenti amministrativi e la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti al fine di adottare forme e strumenti di democrazia partecipativa.
5. La Città metropolitana garantisce, anche nelle relazioni con soggetti privati, prassi volte a prevenire e contrastare ogni fenomeno di mala amministrazione; sostiene la cultura della legalità; promuove azioni volte ad evitare ogni forma di irregolarità nelle aree di propria competenza.

Articolo 6

Cittadinanza digitale

1. La Città metropolitana si impegna a sviluppare progettualità idonee a garantire il diritto di tutti i cittadini di accedere alla rete internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate che consentano la rimozione di ogni ostacolo di ordine economico, sociale e territoriale.
2. I dati prodotti dalla Città metropolitana di Reggio Calabria sono resi universalmente disponibili sotto forma di dati aperti (Open data).
3. La Città metropolitana si impegna ad utilizzare prioritariamente software liberi o a codice sorgente aperto (Open source).
4. La Città metropolitana promuove e coordina sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano al fine di organizzare la diffusione di procedure informatiche omogenee e condivise tra i territori che la compongono.

Articolo 7

Obblighi di trasparenza degli organi della Città metropolitana

1. Il Sindaco, il Vicesindaco e i Consiglieri metropolitani assicurano in conformità alla legge l'informazione sulle proprie condizioni patrimoniali e sulle attività svolte.
2. Il regolamento detta le regole da applicare ai sensi e per le finalità di cui al comma 1.
3. Il Consiglio metropolitano promuove la pubblicazione e la trasparenza dei dati amministrativi che derivano dalle attività istituzionali dell'Ente e ne favorisce l'utilizzo ai fini del perseguimento della finalità, delle funzioni e dei principi ispiratori di cui al presente Statuto, nonché ai fini della programmazione, gestione e valutazione dei servizi che ne conseguono.

Articolo 8

Servizio ufficio per le relazioni con il pubblico e attività di comunicazione

1. La Città metropolitana nell'ambito della propria attività di informazione adegua i mezzi e le modalità comunicative anche in forme differenziate tenendo conto dei destinatari e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.
2. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Città metropolitana assicura il coordinamento dei Comuni singoli e associati.

Articolo 9

Partecipazione popolare

1. La Città metropolitana informa la sua attività al principio del coinvolgimento e della più ampia consultazione dei Comuni, singoli o associati, e delle comunità ricomprese nel suo territorio.
2. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Città metropolitana e quelli di età superiore ai sedici anni residenti in questi Comuni, nonché i cittadini dell'Unione europea, gli stranieri regolarmente residenti o apolidi domiciliati nei Comuni, che esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio ad esclusione dei soli diritti od azioni per il cui esercizio la legge o lo statuto prevedano espressamente l'iscrizione nelle liste elettorali.
3. Al fine di assicurare un costante contatto fra l'ente e i cittadini, la Città metropolitana adotta un regolamento sulla democrazia partecipata.
4. Il regolamento disciplina i casi e le modalità in cui possono essere attuate forme di consultazione e di referendum popolare, nonché di dibattito pubblico per la realizzazione di opere pubbliche strategiche.
5. Gli organi della città metropolitana possono sempre indire consultazioni pubbliche e altre forme di partecipazione quali la raccolta di segnalazioni, il rilevamento di opinioni, concorsi di idee e bilanci partecipativi, attraverso strumenti digitali o di altro tipo.
6. I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi della Città metropolitana istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità metropolitana, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3.
7. Al fine di garantire, razionalizzare o suscitare la partecipazione all'amministrazione locale, la Città metropolitana, secondo modalità disciplinate dal regolamento, si avvale di organismi consultivi nei vari settori corrispondenti alle politiche metropolitane.
8. Le consulte di settore esprimono pareri sulle materie che riguardano loro interessi.
9. Le consulte devono fornire il parere richiesto entro quindici giorni, trascorsi i quali il parere si dà per acquisito.
10. Al fine di individuare criteri e priorità per la formazione del bilancio di previsione, la Città metropolitana indice ogni anno una conferenza sull'attività complessiva dell'amministrazione.
11. Il documento conclusivo della conferenza dovrà essere obbligatoriamente discusso dalla Consiglio metropolitano prima dell'approvazione del bilancio.

TITOLO III FINALITÀ E FUNZIONI

Articolo 10

Finalità

1. La Città metropolitana persegue, in particolare, le seguenti finalità istituzionali:
 - a) sviluppo sociale, umano e culturale per il miglioramento della qualità della vita delle persone che vivono sul territorio stabilmente od occasionalmente;

- b) sviluppo strategico del territorio, attraverso una pianificazione integrata, privilegiando le strutture e le reti di collegamento per una reale integrazione territoriale;
 - c) tutela e valorizzazione delle identità storico-culturali, con particolare attenzione alla tutela delle minoranze linguistiche e delle tradizioni popolari;
 - d) valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico, della bellezza dei luoghi naturali ed urbani, anche promuovendo forme di collaborazione tra pubblico e privato. Tutela dei sistemi bibliotecari e teatrali territoriali già esistenti;
 - e) gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione, mediante forme di coordinamento con i Comuni singoli o associati del proprio territorio;
 - f) valorizzazione della dimensione marittimo-portuale e superamento degli squilibri tra costa ed entroterra, anche al fine di sviluppare un turismo responsabile e sostenibile;
 - g) tutela delle realtà collinari e montane derivanti dalla loro diversità strutturale, assicurando alle popolazioni parità di diritti sostanziali in relazione ai servizi, opportunità di occupazione e superamento delle condizioni di svantaggio naturali presenti, al fine di contrastare lo spopolamento e l'isolamento delle aree interne;
 - h) tutela del patrimonio agricolo e forestale, per la valorizzazione del comparto agroalimentare, anche favorendo la costituzione di enti consortili per opere di gestione del territorio e prevenzione dei dissesti idrogeologici;
 - i) tutela dell'ambiente in tutte le sue componenti, anche attraverso la bonifica di siti industriali dismessi;
 - j) realizzazione, in collaborazione con gli altri enti del territorio, di una rete adeguata di protezione civile per la prevenzione e gli interventi sul territorio;
 - k) utilizzazione del patrimonio immobiliare costituito con i beni confiscati alla criminalità organizzata per fini sociali;
 - l) promozione e coordinamento di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione che consentano forme di consultazione e modalità di partecipazione atte a garantire la democrazia elettronica e la cittadinanza digitale;
 - m) valorizzazione e sostegno alla ricerca di base e applicata, d'intesa con le Università e gli enti di ricerca, al fine di contrastare l'emigrazione intellettuale;
 - n) la tutela dei diritti dei giovani, degli anziani e dei cittadini appartenenti alle fasce più deboli, nonché la valorizzazione della famiglia quale elemento costitutivo della comunità;
 - o) la piena realizzazione del diritto allo studio e alla formazione professionale;
 - p) tutela il diritto alla salute come diritto fondamentale costituzionalmente garantito;
 - q) promuove e valorizzare la pratica sportiva;
 - r) la promozione, il sostegno e la valorizzazione dell'associazionismo e del terzo settore.
2. La Città metropolitana conduce le azioni e gli interventi preordinati alla tutela del territorio, dell'ambiente e della biodiversità in piena sinergia con l'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, in quanto soggetto specificamente preposto alla tutela ambientale.

Articolo 11

Funzioni fondamentali

1. La Città metropolitana è titolare ed esercita le funzioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e di ogni altra funzione attribuita dalla normativa vigente, nonché di quelle attribuite dallo Stato o dalla Regione in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Articolo 12

Pianificazione strategica

1. Il Piano Strategico della Città metropolitana costituisce l'atto di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo di carattere sociale, economico e ambientale del territorio metropolitano, nonché per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni, anche in relazione a quelle delegate o attribuite dalla Regione.
2. Il Piano Strategico triennale è adottato e aggiornato annualmente dal Consiglio metropolitano, tenuto conto degli indirizzi della Conferenza metropolitana condivisi con le zone omogenee. Esso definisce gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo per l'area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento, i tempi e il metodo di attuazione.

Articolo 13

Pianificazione territoriale

1. La Città metropolitana esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale e di coordinamento del proprio territorio secondo quanto stabilito dalla legge nazionale, in relazione al suo Piano strategico e secondo la disciplina della legislazione regionale sul governo del territorio, mediante un unico atto di pianificazione denominato Piano territoriale metropolitano.
2. Il Piano territoriale metropolitano, in linea con le indicazioni comunitarie, persegue l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, orientato al potenziamento e alla valorizzazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità pubblica, al potenziamento e alla riqualificazione dei servizi e degli spazi pubblici, alla costruzione della rete ecologica metropolitana, alla valorizzazione e tutela dei beni paesaggistici e naturalistici, dei siti storici ed archeologici.
3. Il Piano territoriale metropolitano, nel rispetto delle competenze proprie dei Comuni, può stabilire linee – guida ed indirizzi per orientare la pianificazione locale, nonché introdurre prescrizioni vincolanti per i piani urbanistici comunali, al fine di una programmazione integrata del territorio.
4. Il Consiglio metropolitano acquisito il parere della Conferenza dei Sindaci e delle zone omogenee, adotta e aggiorna il Piano del territorio metropolitano.
5. Dalla data di approvazione del Piano del territorio metropolitano, i Comuni adattano i propri strumenti urbanistici eventualmente difformi.

Articolo 14

Sistema coordinato di gestione dei servizi pubblici

1. La Città metropolitana attiva, nel rispetto delle disposizioni di legge, un sistema coordinato di gestione dei servizi pubblici d'interesse generale di ambito metropolitano.
2. La Città metropolitana costituisce, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. e della normativa regionale, un ambito territoriale ottimale per il governo del ciclo integrato dell'acqua e dei rifiuti.
3. La Città metropolitana considera l'acqua un bene comune non privatizzabile ed assicura qualità ed efficienza del servizio, uso razionale ed accessibilità per tutti, secondo principi di equità e di tutela delle fasce deboli.
4. La Città metropolitana opera per la riduzione all'origine dei rifiuti prodotti, perseguendo l'obiettivo di rifiuti zero, nonché per il recupero, riutilizzo o riuso dei rifiuti, privilegiando le tecnologie che riducano le emissioni di gas serra.
5. La Città metropolitana, d'intesa con i Comuni, può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Articolo 15

Mobilità e viabilità

1. La Città metropolitana attua politiche di mobilità, nella convinzione che il collegamento tra i territori sia condizione imprescindibile e presupposto essenziale per il suo sviluppo promuovendo le politiche di mobilità sostenibile attraverso le proprie funzioni di pianificazione e di coordinamento strategico, anche dotandosi di un proprio Piano metropolitano dei trasporti.
2. La Città metropolitana, nella consapevolezza di dover collegare il proprio territorio con il resto del Paese e con i principali siti internazionali, rafforza i collegamenti viari, ferroviari ed aeroportuali, tenendo anche conto di una visione integrata dell'intera Area dello Stretto.
3. La Città metropolitana, nella programmazione delle politiche portuali, considera il porto di Gioia Tauro preminente, realizzando interventi volti a garantire all'infrastruttura un ruolo centrale nell'area mediterranea, anche attraverso facilitazioni fiscali per gli operatori portuali.
4. La Città metropolitana promuove e partecipa alla costruzione di un sistema metropolitano di portualità turistica.
5. La Città metropolitana pianifica le strutture di comunicazione e le infrastrutture tenendo conto delle esigenze di tutti i territori di tutte le zone omogenee, persegue l'obiettivo del potenziamento delle strutture di viabilità e del miglioramento della sicurezza stradale, gestisce e realizza la viabilità di propria competenza, curandone la manutenzione ed assicurandone la compatibilità e la coerenza alla pianificazione territoriale ed urbanistica.
6. La Città metropolitana persegue la realizzazione di un unico bacino di programmazione, progettazione e gestione unitaria dei servizi pubblici di trasporto su gomma e su ferro. Attua politiche tese a rendere maggiormente competitivo il trasporto pubblico.

Articolo 16

Sviluppo economico e sociale

1. La Città metropolitana, tenuto conto delle vocazioni produttive e delle caratteristiche dei diversi territori, nonché del Piano strategico metropolitano, persegue la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli per lo sviluppo economico in materia di industria, commercio, artigianato, politiche agricole e sviluppo rurale, pesca, servizi e risorse turistiche.
2. La Città metropolitana:
 - a) persegue le migliori condizioni di equità nello sviluppo delle politiche sociali nelle diverse parti del territorio metropolitano, con particolare riferimento alle condizioni di accesso e fruizione omogenea sul territorio dei servizi;
 - b) promuove il benessere individuale e collettivo e la sicurezza sociale, attraverso lo sviluppo di politiche finalizzate alla conoscenza e all'esigibilità dei propri diritti, all'autonomia e alla vita indipendente;
 - c) attua politiche per il contrasto alla povertà ed all'isolamento di persone o gruppi sociali, per il superamento delle fragilità e degli svantaggi;
 - d) attua misure per tutelare le differenze di razza, sesso, religione, considerandole frammenti di una ricchezza multiculturale;
 - e) favorisce il volontariato, come espressione della solidarietà a garanzia dei diritti fondamentali della persona, anche mettendo a disposizione delle associazioni proprie strutture;
 - f) combatte la dispersione scolastica e l'emigrazione intellettuale, sostenendo le istituzioni scolastiche e universitarie.
3. La Città metropolitana, nel rispetto della normativa vigente, al fine di esaltare le tipicità, regola la possibilità di certificare la provenienza di prodotti, beni e servizi, anche culturali di alto valore storico o antropologico, come caratteristici e rappresentativi del proprio territorio, sostenendoli, preservandoli e promuovendone la diffusione.

Articolo 17

Tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio

1. La Città metropolitana promuove il benessere individuale e collettivo attraverso lo sviluppo di politiche di sostenibilità ambientale, cercando di aumentare la resilienza della propria area nei confronti di circostanze critiche e cambiamenti che svolgono effetti negativi in relazione al territorio e all'ambiente.
2. La Città metropolitana:
 - a) tutela e valorizza le risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, quali beni primari della collettività e delle generazioni future;
 - b) promuove le azioni necessarie al contrasto del cambiamento climatico attraverso strategie finalizzate alla riduzione di emissioni di gas serra e della deforestazione;
 - c) promuove le azioni per la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità;
 - d) promuove la riqualificazione fluviale;
 - e) promuove la tutela e la valorizzazione delle aree protette;
 - f) promuove il risparmio energetico in ogni sua forma;
 - g) promuove politiche di riqualificazione edilizia, di rigenerazione e riconversione urbana;
 - h) persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali, tendendo alla massima armonizzazione dei regolamenti urbanistici ed edilizi per l'intera area metropolitana.
3. Per garantire la migliore realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente, la Città metropolitana favorisce la stipula di accordi con le zone omogenee, con i Comuni e con le Unioni di Comuni.

Articolo 18

Scuola e conoscenza

1. La Città metropolitana individua nella qualità del sistema educativo scolastico e nella educazione permanente i fattori fondamentali di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, attraverso il sistema integrato, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni proprie.
2. Al fine di attivare politiche di sviluppo basate sulla conoscenza, sul trasferimento tecnologico e sull'innovazione, la Città metropolitana può promuovere la ricerca e la formazione in particolare attraverso la collaborazione con le Università riconosciute e gli altri enti di ricerca valorizzando il ruolo e le potenzialità nel contesto economico e sociale del territorio.
3. La Città metropolitana programma la Rete Scolastica metropolitana, nel rispetto della programmazione regionale e tenendo conto dell'articolazione territoriale delle diverse zone omogenee.
4. La Città metropolitana programma il patrimonio edilizio delle scuole secondarie di secondo grado e ne cura la manutenzione direttamente, o mediante strutture amministrative decentrate nelle diverse zone omogenee, o mediante convenzioni con le Unioni o con i Comuni.

Articolo 19

Sostegno agli enti locali

1. La Città metropolitana si dota di strumenti e strutture per la raccolta e l'elaborazione dei dati, e per fornire assistenza tecnico - amministrativa agli Enti locali che ricadono sul proprio territorio. In particolare favorisce e accompagna i processi di unione e di fusione di Comuni.

Articolo 20

Lavoro

1. La Città metropolitana esercita un controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promuove azioni per garantire le pari opportunità di accesso al mondo lavorativo sul territorio metropolitano, contrastando ogni forma di discriminazione fondata sulla questione di genere, o sulla diversità di razza, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, di orientamento religioso.

Articolo 21

Cultura e turismo

1. La Città metropolitana valorizza le attività e il patrimonio culturale pubblico e privato attraverso:
 - a) la promozione, nel rispetto dell'autonomia dei diversi soggetti, di attività culturali e ludiche, anche come filiere di sviluppo e di occupazione.
 - b) La valorizzazione del proprio patrimonio archeologico ed archivistico, considerando altresì il Museo archeologico nazionale un punto di riferimento della cultura universale.
 - c) La redazione di un Piano di sviluppo culturale della Città metropolitana, coinvolgendo le Università, l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio musicale, il sistema scolastico e le associazioni culturali.
 - d) L'attivazione di politiche di promozione turistica, anche in collaborazione con gli altri livelli istituzionali e gli operatori privati.
 - e) La promozione di forme adeguate ed innovative di marketing territoriale, sostenendo l'immagine e valorizzando la dignità e la bellezza del proprio territorio.

Articolo 22

Agricoltura e pesca

1. La Città metropolitana promuove e sostiene attività positive e di programmazione dirette allo sviluppo e all'attuazione di politiche sostenibili relative alle attività agricole e di pesca, nel rispetto degli indirizzi comunitari, statali e regionali.
2. La Città metropolitana può organizzare l'erogazione dei servizi relativi alle materie di cui al comma precedente.

Articolo 23

Formazione professionale

1. La Città metropolitana promuove e valorizza la formazione professionale quale sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento e al perfezionamento dei lavoratori"
2. La Città metropolitana può organizzare l'erogazione dei servizi relativi alle materie di cui al comma precedente.

Articolo 24

Edilizia residenziale pubblica

1. La Città metropolitana promuove e attua azioni dirette a soddisfare il fabbisogno abitativo, quale esigenza primaria, di soggetti a basso reddito o appartenenti a particolari categorie sociali.
2. La Città metropolitana può organizzare l'erogazione del servizio abitativo inteso come l'offerta residenziale sociale, in riferimento alla gestione degli alloggi sociali (di edilizia residenziale pubblica), unità immobiliari adibite ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono una funzione di interesse generale nel ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

Articolo 25

Sicurezza e protezione civile

1. La Città metropolitana garantisce, attraverso un proprio corpo di polizia locale, le politiche di sicurezza integrata a supporto e in coordinamento con l'azione delle polizie statali e locali dei comuni che la costituiscono.
2. Il funzionamento del Corpo di Polizia locale è disciplinato da apposito regolamento.
3. La Città metropolitana assicura lo svolgimento dei compiti di Protezione civile nel rispetto degli ambiti di competenza, nonché il coordinamento e il supporto ai comuni.

TITOLO IV

ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Articolo 26

Organi della Città metropolitana

1. Sono organi della Città metropolitana:
 - a) Il Sindaco metropolitano;
 - b) Il Consiglio metropolitano;
 - c) La Conferenza metropolitana.
2. Il Sindaco metropolitano e i Consiglieri metropolitani rappresentano l'intera comunità metropolitana, ne curano gli interessi ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
3. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti a suffragio universale ai sensi dell'art. 1, comma 22 della L. n. 56 del 2014, ove non sia prevista la divisione del Comune capoluogo in più Comuni.

CAPO I

IL SINDACO METROPOLITANO

Articolo 27

Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è il legale rappresentante dell'Ente, nonché l'organo responsabile dell'Amministrazione della Città metropolitana. Egli rappresenta tutti i cittadini facenti parte della comunità metropolitana. Dura in carica per il periodo fissato dalla legge e cessa dalla carica per ogni causa che comporti la decadenza dalla carica stessa di Sindaco.
2. In particolare, il Sindaco metropolitano:
 - a) convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana;
 - b) attua gli indirizzi generali del Consiglio metropolitano;

- c) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività in occasione della verifica dello stato di attuazione dei programmi, secondo le linee approvate dal Consiglio;
 - d) può sottoporre al parere del Consiglio metropolitano atti che rientrano nella propria competenza;
 - e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - f) approva il regolamento sugli uffici e i servizi, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, e ne nomina i responsabili;
 - g) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione;
 - h) nomina il Direttore Generale, il Segretario Generale e il Vicesindaco;
 - i) può conferire le deleghe a consiglieri e vicesindaco;
 - j) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti della Città metropolitana in seno ad enti, aziende, società ed organismi comunque denominati, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio;
 - k) può nominare, sentito il Consiglio metropolitano, autorità amministrative indipendenti per la tutela di interessi deboli e/o particolarmente rilevanti, tra cui, in particolare, minori, detenuti e pari opportunità;
 - l) propone al Consiglio metropolitano gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
 - m) adotta in via d'urgenza e, salvo ratifica, gli atti di competenza del Consiglio metropolitano;
 - n) adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio metropolitano o alla Conferenza metropolitana, nonché al Segretario Generale, al Direttore generale e ai Dirigenti;
 - o) può delegare al Vicesindaco la procura alle liti;
3. Il Sindaco metropolitano presenta al Consiglio metropolitano ed alla Conferenza metropolitana un documento contenente le linee programmatiche relative all'azione ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Articolo 28

Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco metropolitano, che lo sceglie tra i consiglieri metropolitani e gli attribuisce eventuali funzioni, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio metropolitano ed alla Conferenza metropolitana.
2. Egli esercita tutte le funzioni del Sindaco in tutti i casi in cui questi sia assente o impedito;
3. Il Sindaco esercita poteri di vigilanza sul corretto esercizio della delega, impartendo direttive, avocando a sé specifici atti, sostituendosi al delegato in caso di inerzia, revocando la delega stessa.
4. Il Vicesindaco decade dalla carica in caso di revoca della sua nomina da parte del Sindaco e negli altri casi previsti dalla legge.
5. Qualora il Sindaco metropolitano decada dalla carica per cessazione dell'incarico di Sindaco del proprio Comune, il Vicesindaco rimane in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Sindaco metropolitano.

CAPO II

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Articolo 29

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio metropolitano esercita funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, di programmazione e di controllo sull'attività politico amministrativa della Città metropolitana.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa; il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il regolamento indica le modalità per la convocazione, nonché la disciplina delle forme di pubblicizzazione delle sedute aperte alla partecipazione dei cittadini e delle loro forme associative. Indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo in ogni caso debba esservi la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri computando a tal fine il Sindaco metropolitano.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il regolamento consiliare non preveda altrimenti.
5. Il regolamento disciplina e assicura adeguate forme di garanzia e partecipazione a tutti i consiglieri, può prevedere l'istituzione di una o più Commissioni. Disciplina, altresì, la gestione delle risorse assegnate al Consiglio per il suo funzionamento.
6. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco metropolitano o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicesindaco, che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.
7. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio, spetta: al Sindaco metropolitano; a ciascun Consigliere metropolitano; alla Conferenza metropolitana; a uno o più Consigli comunali o a una o più Unioni di Comuni che abbiano una popolazione residente pari o superiore a 10.000 abitanti; a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del territorio della Città metropolitana.
8. Il Sindaco metropolitano, sentiti i capigruppo, può invitare a partecipare alle sedute consiliari il rappresentante delle aree o dell'area interessata, ogni qualvolta nell'ordine del giorno è inserita una questione riguardante le aree o quella specifica area interessata, senza diritto di voto.

Articolo 30

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio metropolitano esercita le seguenti competenze:
 - a) propone alla Conferenza metropolitana lo Statuto e le sue modifiche;
 - b) adotta gli atti generali di indirizzo politico e di programmazione, con particolare riferimento alla mobilità ed alla viabilità di interesse della Città metropolitana, nonché, alla raccolta, elaborazione dei dati, informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano;
 - c) adotta ogni atto che sia sottoposto dal Sindaco metropolitano, in particolare gli schemi di bilancio di previsione e del conto consuntivo previa acquisizione, per questi due ultimi atti, del parere della Conferenza metropolitana;
 - d) ratifica entro 15 giorni i provvedimenti adottati dal Sindaco in via d'urgenza;
 - e) si esprime sulle linee programmatiche presentate dal Sindaco e sugli eventuali adeguamenti successivi;
 - f) adotta gli indirizzi e i regolamenti per la nomina e la designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende, istituzioni, società e organismi comunque denominati;
 - g) approva l'adesione e la partecipazione a istituti, associazioni e altre organizzazioni pubbliche e private, nonché il relativo recesso;
 - h) approva le modifiche degli statuti delle persone giuridiche di diritto pubblico e privato partecipate dalla Città metropolitana;
 - i) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda, i regolamenti per la disciplina delle funzioni di competenza dell'Ente, con esclusione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
 - j) approva, sentito il parere della Conferenza metropolitana, gli atti di organizzazione dei servizi pubblici e di interesse generale in ambito metropolitano;
 - k) delibera i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - l) approva gli atti finalizzati alla costituzione di nuove zone omogenee, previo parere della Conferenza metropolitana;

- m) adotta e aggiorna il Piano strategico triennale e il Piano Territoriale metropolitano da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana;
- n) adotta gli atti di indirizzo, pianificazione, programmazione per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, per la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico, sociale e culturale;
- o) adotta atti relativi alle convenzioni tipo tra la Città metropolitana di Reggio Calabria e i Comuni e/o le Associazioni dei Comuni che ne fanno parte, nonché, quelli tra la Città metropolitana e gli altri Enti Locali, anche di Area Vasta: Nazionali, Europei e Internazionali;
- p) approva i provvedimenti di carattere generale relativi ai tributi di competenza della Città metropolitana e la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi, compresa la determinazione delle relative aliquote;
- q) autorizza la stipulazione di mutui, le aperture di credito e l'erogazione dei prestiti obbligazionari;
- r) effettua periodicamente la ricognizione e il controllo degli organismi partecipati, e quindi stabilisce per quali di essi deliberare la messa in liquidazione o la cessione delle partecipazioni.

Articolo 31

I Consiglieri metropolitani

1. Ogni Consigliere metropolitano rappresenta la comunità metropolitana, esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinioni e di voto ed esercita le attività politico amministrative connesse all'espletamento del proprio mandato.
2. I Consiglieri metropolitani hanno il dovere di esercitare con lealtà le loro funzioni e partecipare a tutte le sedute del Consiglio e alle Commissioni cui siano assegnati, salvo motivato impedimento.
3. I Consiglieri hanno diritto:
 - a) di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni metropolitane, nonché dagli enti partecipati, tutte le notizie utili e le informazioni in loro possesso per l'espletamento del mandato;
 - b) di chiedere la convocazione del Consiglio metropolitano, indicando le questioni di competenza del Consiglio che il Sindaco deve inserire nell'ordine del giorno;
 - c) di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni alle quali, secondo le previsioni del regolamento consiliare, entro 30 giorni deve essere data risposta scritta o verbale in aula o in Commissione.
4. I Consiglieri metropolitani svolgono la propria attività istituzionale a titolo gratuito ed hanno diritto al rimborso delle spese di missione connesse alla propria attività sulla base della previsione di legge e del regolamento interno.
5. I Consiglieri metropolitani decadono dalla carica se cessano dalla carica comunale o per mancata partecipazione alle sedute consiliari in assenza di cause giustificative. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno 10 giorni per la presentazione di giustificazioni, con deliberazione adottata a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri, compreso il Sindaco, e può essere promossa d'ufficio dal Sindaco metropolitano, da ciascun Consigliere e da chiunque altro vi abbia interesse. Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica si procede alla surroga.
6. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere presentate in forma scritta al Segretario Generale; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari entro e non oltre 10 giorni, con separate deliberazioni, secondo l'ordine di presentazione delle dimissioni.

Articolo 32

Consiglieri delegati

1. Il Sindaco metropolitano può assegnare deleghe ad uno o più consiglieri, definendone natura e contenuti, nei limiti previsti dal presente Statuto.

2. Mediante le deleghe, il Sindaco metropolitano può attribuire ai singoli consiglieri il potere di compiere atti rientranti nella sua sfera di competenza. I consiglieri delegati esercitano le deleghe ricevute sotto la direzione e il coordinamento del Sindaco metropolitano.
3. Le deleghe conferite possono comportare l'attribuzione di ogni potere connesso, compreso il relativo potere di firma e possono essere revocate dal Sindaco metropolitano in qualsiasi momento.
4. Il Sindaco può convocare riunioni con il Vicesindaco ed i Consiglieri delegati al fine di condividere e concorrere all'elaborazione delle politiche, atti e proposte da presentare al Consiglio, nonché al coordinamento delle attività svolte dai consiglieri delegati.

CAPO III

LA CONFERENZA METROPOLITANA

Articolo 33

La Conferenza metropolitana

1. La Conferenza metropolitana è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nella Città metropolitana, con poteri propositivi, consultivi, nonché deliberativi in relazione all'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche ai sensi dell'art. 1, commi 8 e 9, L. 7 Aprile 2014, n. 56.
2. La Conferenza metropolitana adotta lo Statuto e approva le sue modifiche, su proposta del Consiglio metropolitano, con una votazione che rappresenti almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
3. La Conferenza metropolitana è convocata e presieduta dal Sindaco metropolitano, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Sindaco è tenuto a convocare la Conferenza in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Sindaci, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta.
4. La Conferenza metropolitana svolge funzioni consultive con riferimento alle materie oggetto di interesse della Città metropolitana su richiesta del Sindaco o del Consiglio metropolitano. Se il Consiglio non intende conformarsi al parere della Conferenza è tenuto a darne adeguata motivazione.
5. La Conferenza può presentare proposte di delibera o di atti di indirizzo nelle materie di competenza del Consiglio.
6. La Conferenza esprime parere sull'adozione del Piano Strategico e del Piano territoriale proposti dal Consiglio metropolitano.
7. La Conferenza esprime parere obbligatorio: sugli schemi di bilancio previsionale annuale e pluriennale adottati dal Consiglio metropolitano; sul rendiconto annuale della gestione; in ordine alla costituzione di eventuali nuove zone territoriali omogenee, nonché in merito agli accordi tra la Città metropolitana e i Comuni non compresi nel territorio metropolitano.
8. La Conferenza approva il proprio regolamento di funzionamento, mediante il quale può essere prevista la costituzione di Commissioni permanenti o istituite per l'esame di specifiche questioni, nonché l'istituzione di un Ufficio di Presidenza. Mediante regolamento possono essere altresì previste modalità per il raccordo delle zone omogenee.
9. La Conferenza delibera con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione residente.

TITOLO V

ENTI E SOCIETÀ STRUMENTALI

Articolo 34

Istituzione e partecipazione ad enti o società

1. Nell'ambito delle sue funzioni e nel perseguimento delle finalità che le sono affidate, la Città metropolitana singolarmente o d'intesa con i Comuni dell'area o loro forme associative, può istituire

- enti strumentali, agenzie, promuovere società di diritto privato, assumere partecipazioni in enti o società, allo scopo di conseguire una maggiore funzionalità nello svolgimento delle attività.
2. L'istituzione di nuovi enti o la partecipazione a enti o società di diritto privato è proposta dal Sindaco metropolitano e deliberata dal Consiglio metropolitano. Le medesime modalità si applicano in caso di scioglimento o liquidazione di enti e società.
 3. Il regolamento disciplina le forme adeguate di trasparenza, controllo e vigilanza della Città metropolitana sugli enti e sulle società partecipate. Il Sindaco sovrintende e assicura la vigilanza e il controllo previsto dal regolamento e presenta annualmente al Consiglio una relazione sull'attività di enti e società.
 4. La Città metropolitana promuove l'accorpamento, la fusione e la dismissione delle società e delle partecipazioni non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali, anche allo scopo di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza.

Articolo 35

Nomina dei rappresentanti della Città metropolitana

1. La nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende, società o organismi comunque denominati sono disposte dal Sindaco metropolitano sulla base dei criteri generali e delle modalità stabiliti dal Consiglio.
2. I rappresentanti dell'Ente riferiscono e rispondono al Sindaco e annualmente al Consiglio sull'attività compiuta secondo le modalità previste nel regolamento.

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE E PERSONALE

Articolo 36

Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e i servizi della Città metropolitana sono organizzati secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ispirato a principi di legalità, trasparenza, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.
2. Il Sindaco propone al Consiglio metropolitano l'approvazione della macro organizzazione necessaria per orientare l'azione strategica.
3. La Città metropolitana promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro, nonché l'aggiornamento della professionalità dei dipendenti.

Articolo 37

Incarichi amministrativi di vertice

1. Il Sindaco metropolitano può nominare il Direttore Generale ai sensi di legge, dando informazione al Consiglio metropolitano. L'incarico può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco. La durata del mandato non può, comunque eccedere quella del mandato del Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'azione per garantire il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi della Città metropolitana.
3. Il Sindaco metropolitano nomina, anche tramite convenzione con un Comune facente parte dell'area metropolitana, il Segretario Generale della Città metropolitana secondo quanto previsto dalla legge, dandone contestualmente comunicazione al Consiglio. Con pari modalità può provvedere alla revoca.
4. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Città metropolitana, cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio metropolitano

e della Conferenza metropolitana, può rogare i contratti nell'interesse della Città metropolitana e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, o conferiti dal Sindaco metropolitano, svolge, inoltre, le funzioni che lo Statuto riconosce al Direttore Generale nel caso in cui questi non venga nominato.

5. Il Sindaco metropolitano può, altresì, nominare un Vice - Segretario generale, al quale spetta il compito di coadiuvare il Segretario Generale e di sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento. Il Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi ne disciplina le modalità di individuazione e i compiti.
6. Il Sindaco conferisce al Direttore Generale o, se questi non sia nominato, al Segretario Generale, il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti in caso di inerzia o per motivi di eccezionale gravità e urgenza secondo le disposizioni del regolamento.

Articolo 38

I Dirigenti

1. Ai Dirigenti della Città metropolitana spetta la direzione degli uffici e dei servizi. A tal fine essi dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse professionali, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco metropolitano, nonché di quanto previsto nel piano economico-finanziario.
2. I Dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, in ossequio ai principi di imparzialità e buona amministrazione e ne sono responsabili.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce, in particolare:
 - a) l'assetto organizzativo dell'Ente;
 - b) le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
 - c) il sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - d) le modalità per la copertura delle posizioni dirigenziali;
 - e) l'istituzione di uffici temporanei per singoli procedimenti amministrativi o per speciali progetti.

TITOLO VII

RAPPORTI TRA CITTÀ METROPOLITANA E COMUNI

CAPO I

ZONE OMOGENEE, COMUNI ED UNIONI DEI COMUNI

Articolo 39

Costituzione delle zone omogenee

1. Nell'ambito della Città metropolitana sono ordinate istituzionalmente le comunità locali, costituite dalle popolazioni dei comuni di cui al successivo comma 2, aventi fra loro rapporti di stretta integrazione territoriale, economica, civile e sociale.
2. Considerata l'estensione territoriale che connota la Città metropolitana, nonché le diversità morfologiche, economiche e sociali ivi presenti, sono individuate come zone omogenee: l'Area dello Stretto, l'Area Aspromontana, l'Area Grecanica, l'Area della Piana, l'Area della Locride.
3. Le zone omogenee sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana.
4. Le zone omogenee costituiscono articolazione operativa della Conferenza metropolitana e articolazione sul territorio delle attività e dei servizi decentrabili della Città metropolitana. Esse rappresentano l'ambito favorevole per l'organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l'esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana.
5. Possono essere istituiti presso le zone omogenee uffici comuni con le Amministrazioni comunali e le Unioni di Comuni.

Articolo 40

Attribuzioni e funzioni delle zone omogenee

1. Al fine di consentire una efficace partecipazione e condivisione dei Comuni al governo della Città metropolitana, le zone omogenee costituiscono articolazione per l'organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l'esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana.
2. Le zone omogenee esprimono pareri sugli atti del Consiglio metropolitano che le riguardano specificatamente e partecipano alla formazione condivisa del Piano Strategico e del Piano Territoriale metropolitano, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento sulle zone omogenee.
3. Il Piano Territoriale e la pianificazione dei servizi pubblici locali assumono le zone omogenee come punto di riferimento, dovendone contemperare le esigenze.
4. Alle zone omogenee può essere attribuito o revocato l'esercizio di funzioni amministrative della Città metropolitana in forma decentrata, tenuto conto delle singole specificità territoriali, anche eventualmente attraverso avvalimento degli uffici delle Amministrazioni Comunali e delle Unioni di Comuni.
5. Gli accordi possono, viceversa prevedere la delega alla Città metropolitana dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o delle loro Unioni.
6. Il trasferimento delle funzioni avviene mediante delibera del Consiglio, su proposta del Sindaco metropolitano, preferibilmente verso Unioni di Comuni.
7. Il Consiglio individua mediante propria delibera le risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all'esercizio delle funzioni conferite, nel rispetto della legge, della contrattazione collettiva e del sistema di relazioni sindacali.
8. All'attuazione della delibera consiliare provvede il Sindaco metropolitano tramite convenzione tra la Città metropolitana e le zone omogenee e/o i Comuni e le Unioni di Comuni, precisando la durata dei conferimenti e i compiti di coordinamento e vigilanza riservati alla Città metropolitana.
9. Ai fini di un'ottimale organizzazione dei servizi sul territorio, la Città metropolitana sostiene e promuove, anche mediante l'impiego di proprie strutture e risorse umane, i processi di unione e di fusione tra i Comuni delle singole zone omogenee, favorendo la progressiva aggregazione e semplificazione delle diverse forme associative tra i Comuni. Al fine di favorire tali processi possono essere stipulate convenzioni tra zone omogenee contigue.
10. Le azioni e gli interventi preordinati alla tutela del territorio, dell'ambiente e delle bio diversità saranno condotte in sinergia con l'Ente Parco Nazionale d'Aspromonte, in quanto soggetto preposto alla tutela ambientale e titolare al riguardo di specifiche prerogative in materia, ai sensi della legge quadro 394/1991. Il Piano Territoriale Metropolitano terrà pertanto conto del piano adottato dal Parco.

CAPO II

ACCORDI TRA CITTÀ METROPOLITANE E COMUNI ESTERNI AL TERRITORIO METROPOLITANO

Articolo 41

Accordi con i Comuni esterni al territorio metropolitano

1. La Città metropolitana può stipulare, ai sensi dell'art. 1, comma 11, lettera d), L. n. 56/2014, accordi e convenzioni con Comuni, singoli o associati, esterni al suo territorio al fine della gestione integrata di funzioni o servizi pubblici di comune interessate o comunque connessi e integrati.
2. Gli accordi o le convenzioni di cui al comma precedente sono approvati dal Consiglio metropolitano a maggioranza assoluta dei presenti, su proposta del Sindaco metropolitano e previo parere della Conferenza metropolitana e dell'Assemblea dei Sindaci della zona omogenea eventualmente coinvolta.

3. Su iniziativa del Sindaco metropolitano, i Comuni singoli o associati interni alla Città metropolitana possono partecipare, anche su loro richiesta, agli accordi tra la Città metropolitana ed i Comuni singoli associati esterni al suo territorio.
4. Gli accordi e le convenzioni possono essere revocati secondo le medesime modalità previste dall'articolo precedente.

Articolo 42

*Vigilanza, controllo e relazione annuale sull'attuazione degli accordi,
delle intese e delle altre forme di cooperazione*

1. Spetta al Sindaco metropolitano vigilare e controllare affinché l'attuazione degli accordi, delle intese e delle altre forme di cooperazione di cui al presente titolo avvenga nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e del contenuto degli obblighi assunti.
2. A tal fine i Consiglieri metropolitani possono accedere agli atti, ai documenti e alle strutture organizzative relative all'oggetto dei medesimi accordi e intese, secondo il principio di competenza ripartita tra organi politico-amministrativi e organi tecnico-gestionali.
Il Sindaco metropolitano presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sul funzionamento degli accordi, delle intese e delle altre forme di cooperazione tra Città metropolitana e Comuni, singoli e associati, o altri Enti.
3. Il Consiglio metropolitano esamina, discute e prende atto della relazione presentata dal Sindaco e può formulare, ove ne ravvisi l'opportunità, atti di indirizzo.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 43

Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate, su proposta del Consiglio metropolitano, dalla Conferenza metropolitana con una votazione che rappresenti un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Articolo 44

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, pubblicato nelle forme di legge, è inserito sul sito internet della Città metropolitana.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Articolo 45

Disposizioni transitorie

1. Nelle more del processo di riordino delle funzioni non fondamentali, ai sensi dell'art. 1, comma 44, L. n. 56 del 2014, la Città metropolitana esercita tutte le funzioni già esercitate dalla Provincia di Reggio Calabria.
2. I regolamenti della Città metropolitana sono approvati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto.
3. Fino all'approvazione dei regolamenti della Città metropolitana si applicano, ove compatibili, i regolamenti della Provincia di Reggio Calabria.